BURC n° 69 del 24 dicembre 2001

COMMISSARIO DI GOVERNO per l'Emergenza Idrogeologica nella Regione Campania delegato ex OO.P.C.M. nn.2499/97, 2787/98, 2994/99 e 3088/2000 - "Norme per la riparazione e la ricostruzione degli edifici privati, ad uso abitativo, danneggiati dalle colate di fango del 5 e 6 maggio 1998, nei comuni di Sarno, Siano, Bracigliano, Quindici e San Felice a Cancello". Integrazioni e/o modificazioni alla Ordinanza Commissario. di Governo 7/9/2001 n. 1887. Proroga dei termini.

Ordinanza n. 2054 del 10 dicembre 2001

VISTO:

i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 1997 e dell'8 maggio 1998 con i quali è stato dichiarato lo stato di, emergenza nella Regione Campania a seguito degli eventi calamitosi verificatisi a causa delle eccezionali avversità atmosferiche e dei gravi dissesti idrogeologici con movimenti franosi che nei mesi di novembre e dicembre 1996, gennaio 1997 e 5 e 6 maggio 1998 hanno colpito ampie zone del territorio regionale;

le Ordinanze del Ministro dell'Interno delegato per il Coordinamento della Protezione Civile n.2499 del 25 gennaio 1997 e n. 2787 del 21 maggio 1998, e successive modifiche ed integrazioni, con le quali il Presidente della Giunta Regionale della Campania è stato nominato Commissario delegato per l'attuazione degli interventi prioritari, urgenti ed indifferibili, finalizzati al soccorso della popolazione, alla salvaguardia della pubblica incolumità ed all'approvazione ed attuazione degli interventi infrastrutturali di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica;

l'Ordinanza del Ministro dell'Interno delegato per il Coordinamento della Protezione Civile n. 2994 del 29 luglio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, concernente ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza idrogeologica nella Regione Campania e con la quale è stata disposta l'unificazione delle Strutture Commissariali ex O.M. n.2499/97 e ex O.M. n.2787/98, attuata con successiva ordinanza commissariale n.439 del 27 settembre 1999;

il Decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 1998, n. 267 concernente, tra l'altro, i Piani di Insediamenti Produttivi, il completamento delle opere di sistemazione dell'Asta Valliva del Regi Lagni e gli interventi per l'utilizzazione degli alloggi nel Comune di Striano;

il Decreto legge 13 maggio 1999, n. 132 convertito con modificazioni dalla Legge 13 luglio 1999, n.226 relativo alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998;

i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 giugno 1999, del 16 dicembre 1999 e del 16 giugno 2000 concernente la proroga dello stato di emergenza, per ultimo, al 31 dicembre 2001;

l'Ordinanza del Ministro dell'Interno delegato per il Coordinamento della Protezione Civile n. 3088 del 3 ottobre 2000, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale è attribuito al Commissario delegato ex Ordinanza Ministeriale n. 2994/99 l'onere di provvedere all'attuazione degli interventi di cui al piano ex art.5, dell'O.M. 3029/1999 relativi alla frana di Cervinara (AV), ed alla gestione dei Presidi Territoriali di cui all'art. 6, comma 3 dell'O.M. 3036/2000;

le ordinanze del Commissario Delegato n.4 15 del 13 settembre 1999 e n. 851 del 31 marzo 2000 concernenti la rimodulazione, ai sensi degli artt. 3 e 6 dell'ordinanza n.2863/98 e dell'art.3 dell'ordinanza n.2980/99, del piano degli interventi infrastrutturali di emergenza, di cui all'ordinanza commissariale n.71/98;

l'ordinanza del Commissario Delegato n. 510 del 16 novembre 1999 concernente l'approvazione della rimodulazione del piano degli interventi infrastrutturali di emergenza, di cui alle ordinanze commissariali n.63/98 e 99/99, relativamente alla Struttura ex 2499/97;

PREMESSO CHE

- l'art. 1 dell'Ordinanza Ministeriale n. 3128 del 27 aprile 2001 dispone che:

a) il Commissario delegato "predispone e adotta, per i comuni colpiti dall'alluvione del 5 e 6 maggio 1998, carte di pericolosità" che "riportino, nell'ambito delle aree già perimetrate come aree a rischio ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'ordinanza n. 2787/1998, e successive modifiche ed integrazioni, la suddivisione in zone con diversi livelli di pericolosità, da definirsi in base all'intensità di fenomeni verificatisi e di quelli temuti, al danno potenziale presumibile, alle opere di sistemazione e di consolidamento realizzate, a quelle in corso di esecuzione e a quelle previste" (comma 1);

b) il Comitato istituzionale di cui all'art. 3 dell'Ordinanza Ministeriale n. 2787/1998 e successive modifiche ed integrazioni, "fissa le misure di salvaguardia da adottare" all'interno delle predette aree a rischio "sulla base del diverso livello di pericolosità presente in dette aree, stabilito come previsto dal

comma 1, anche prevedendo, ove il livello di pericolosità lo consenta, la possibilità di procedere alla ricostruzione degli edifici distrutti o ai ripristino di quelli danneggiati, e stabilendo, altresì, le zone nelle quali è vietata la ricostruzione e gli edifici preesistenti devono essere delocalizzati. Il Commissario delegato adotta con proprio provvedimento le misure di salvaguardia" (comma 2);

c) il Comitato istituzionale "definisce le modalità per l'individuazione puntuale degli edifici che possono essere ricostruiti o ripristinati nella stessa area di origine e di quelli da delocalizzare" (comma 3);

d) il Commissario delegato "stabilisce i criteri e le modalità di erogazione dei contributi ai privati per la ricostruzione in loco o nelle aree a tal fine individuate e fornisce le linee- guida tecniche da adottare per la ricostruzione, per ridurre ai minimo la vulnerabilità delle costruzioni nei confronti delle colate di fango" (comma 4);

RILEVATO CHE

- il Comitato istituzionale ex art. 3 dell'Ordinanza Ministeriale n. 2787/1998 e successive modifiche ed integrazioni, nella seduta del 4 giugno 2001, ha provveduto a fissare le predette misure di salvaguardia da adottare all'interno delle aree a rischio dei comuni colpiti dall'alluvione del 5 e 6 maggio 1998;

- con ordinanza n. 1904 del 9 novembre 2001 il Commissario delegato ha disposto l'adozione della Carta della Pericolosità per il territorio della frazione di Episcopio in Sarno e delle relative misure di salvaguardia, come fissate dal Comitato istituzionale;

- l'art. 2 della suindicata ordinanza n. 1994/2001 prevede che, nelle Zone con livello di pericolosità MED - MED/1 - ALT - ALT/1 - RISP - RISP/1, la ricostruzione o la riparazione degli edifici gravemente danneggiati deve essere effettuata con il rispetto di normativa tecnica di miglioramento, al fine di conferire alle costruzioni quel grado di sicurezza necessario alla tutela della pubblica e privata incolumità;

- con ordinanza commissariale n.1887 del 7 settembre 2001 sono stati stabiliti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi per la riparazione e la ricostruzione degli edifici privati, ad uso abitativo, danneggiati dalle colate di fango del 5 e 6 maggio 1998 nei comuni di Sarno, Siano, Bracigliano, Quindici e San Felice a Cancello;

VISTO che in data 9/11/2001 con ordinanza n. 1991 il Presidente della Regione Campania Commissario di Governo ha adottato la normativa di che trattasi, ad oggetto "Normativa tecnica per la ricostruzione degli edifici privati, ad uso abitativo, danneggiati dalle colate di fango del 5 e 6 maggio 1998, nei comuni di Sarno, Siano, Bracigliano, Quindici e San felice a Cancello" in corso di pubblicazione sul B.U.R.C.;

CONSIDERATO che, a seguito di confronti ed incontri con le Amministrazioni locali, le associazioni di categoria, le forze sociali, al fine di agevolare ed accelerare gli interventi di ricostruzione è emersa la necessità di apportare integrazioni e/o modifiche alla citata normativa per la ricostruzione, evidenziate in corsivo nel presente testo;

RITENUTO che occorre procedere alla integrazione e/o modifiche della ordinanza commissariale n. 1887 del 7 settembre 2001 afferente la normativa per la ricostruzione degli edifici privati distrutti o danneggiati dalle colate di fango del 5 e 6 maggio 1998 nei territori dei comuni di Sarno, Siano, Bracigliano, Quindici e San Felice a Cancello;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Struttura e della espressa dichiarazione di regolarità resa dai Dirigenti della Struttura medesima;

Avvalendosi delle deroghe di cui all'ordinanza ministeriale n. 2787/1998 e successive modifiche ed integrazioni,

DISPONE

per tutto quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di apportare integrazioni e/o modifiche alla Ordinanza Commissariale 7/9/2001 n. 1887, in conseguenza delle quali la presente Ordinanza annulla e sostituisce la citata Ordinanza n. 1887 del 7/9/2001.

Art. 1 - Ambito di applicazione.

1. Le disposizioni contenute nella normativa che segue si applicano ai territori dei comuni di QUINDICI nella Provincia di Avellino, di SAN FELICE AL CANCELLO nella Provincia di Caserta, di BRACIGLIANO, SARNO e SIANO nella Provincia di Salerno, colpiti dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali, con conseguenti dissesti idrogeologìci del 5 e 6 maggio 1998, già individuati nell'art. 1, comma 1, Ordinanza Ministro dell'Interno 21/5/1998 n. 2787.

Art. 2 - Destinatari dei contributi.

1. I destinatari dei contributi previsti dalla presente normativa sono i soggetti, persone fisiche o giuridiche che, alla data degli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998, erano titolari del diritto di proprietà dell'immobile distrutto, demolito, da demolire o danneggiato o i loro eredi.

2. La richiesta di contributi, previsti dalla presente normativa, deve essere sottoscritta:

a) per le persone fisiche, dal proprietario e dagli usufruttuari o titolari del diritto reale di garanzia qualora i proprietari non esercitino tali diritti.

Sono equiparati ai titolari del diritto di proprietà anche il discendente o l'ascendente in linea retta dell'avente diritto, il quale dimostri, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o con autocertificazione, resi nelle forme di legge, che, alle date degli eventi calamitosi, occupava l'unità immobiliare da solo o con il proprio nucleo familiare;

b) per le persone giuridiche dal legale rappresentante.

3. Non sono ammissibili ai benefici della presente normativa gli immobili che risultavano già inabitabili, sgomberati o inagibili precedentemente alla data del 5/5/1998;

Art. 3 - Immobili costruiti abusivamente, in assenza o in difformità alla concessione edilizia.

1. Ove l'immobile distrutto, demolito, da demolire o danneggiato sia stato costruito in violazione delle norme urbanistiche, edilizie, o di tutela paesistico - ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria, non è dovuta alcuna forma di contributo.

2. Nel caso sia stata prodotta istanza di sanatoria, ex leggi 47/85 e 724/94, e l'istruttoria non si sia ancora conclusa, la assegnazione del contributo è sospesa fino all'adozione dell'eventuale provvedimento di sanatoria da parte dell'Ente competente.

3. Qualora l'immobile sia stato costruito- in difformità alla concessione edilizia e per la parte realizzata abusivamente non sia ancora intervenuta la concessione edilizia in sanatoria, ex leggi 47/85 e 724/94, il contributo potrà essere assegnato soltanto per la quota parte costruita in conformità alla concessione edilizia, mentre la restante parte di contributo afferente la parte di fabbricato realizzata abusivamente, rimane sospesa fino all'adozione del provvedimento di concessione in sanatoria.

4. In assenza dell'inoltro di formale richiesta di condono edilizio, nei termini fissati dalle leggi 47/85 e 724/94, non potrà essere concessa alcuna forma di contributo

Art. 4 - Priorità assegnazione contributi.

1. Le disponibilità finanziarie sono erogate a favore dei soggetti che hanno subito danni in conseguenza delle colate di fango del 5 e 6 maggio 1998 per zone omogenee secondo le seguenti priorità:

a) edifici nei quali sia prevalente il numero delle unità immobiliari che, alla data degli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998, erano adibite ad abitazioni principali e che, per effetto degli eventi citati, risultino distrutte, demolite o da demolire;

b) edifici nei quali sia prevalente il numero delle unità immobiliari destinate, ad abitazione principale che, per effetto degli eventi di cui sopra risultino totalmente inagibili;

c) edifici nei quali sia prevalente il numero delle unità immobiliari destinate ad abitazioni principali dichiarate parzialmente inagibili con ordinanze sindacali a seguito dei citati eventi;

d) edifici nei quali sia prevalente il numero delle unità immobiliari destinate ad abitazioni principali danneggiate dai citati eventi,

e) altri edifici danneggiati.

Art. 5 - Contributi per edifici comprendenti anche unità non abitative.

1. Qualora in un edificio da ricostruire o riparare, ai sensi della presente normativa, risultino presenti contemporaneamente unità immobiliari con destinazione d'uso abitativa e unità immobiliari con destinazione d'uso commerciale o di altro tipo, il contributo per le unità non abitative è pari alla quota, risultante dai computo metrico, e relativa alle parti strutturali riguardanti la stabilità globale dell'edificio, alle parti comuni dell'edificio, agli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne.

Art. 6 - Alienazione immobili.

1. I contributi di cui alla presente ordinanza, sono concessi, nei limiti di cui agii articoli 10 - 11 - 13, solo ai soggetti di cui all'art. 2. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a soggetti diversi dai parenti o affini fino al quarto grado, dal locatario, dal l'affittuario, dal mezzadro, dagli enti pubblici, prima del completamento degli interventi di ricostruzione o di riparazione che hanno beneficiato di tali contributi, è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali.

Art. 7 - Ricostruzione di immobili distrutti, demoliti o da demolire.

Documentazione.

1. Entro novanta gg.. dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, gli aventi diritto possono chiedere di accedere ai contributi per la ricostruzione, producendo istanza al Comune e per conoscenza al Commissario di Governo, corredata dalla seguente documentazione, da allegare alla sola istanza principale:

a) relazione tecnica comprensiva della dichiarazione giurata della connessione danni - eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998;

b) grafici rappresentanti lo stato dei luoghi prima degli eventi calamitosi;

c) grafici rappresentanti il progetto di ricostruzione;

d) computo metrico degli interventi, comprensivo del quadro economico riepilogativo con la distinzione dei lavori strutturali, condominiali e particolari per ciascuna unità immobiliare costituente l'edificio;

e) calcolo del contributo massimo ammissibile;

f) documentazione fotografica dello stato attuale; nel caso di edificio distrutto o demolito dovranno essere prodotte, eventuali foto dell'edificio già in possesso dei, proprietari;

g) certificati catastali per la determinazione della consistenza immobiliare;

h) planimetrie catastali qualora l'edificio risulti distrutto o demolito in mancanza di tali planimetrie dichiarazione dell'U.T.E, territori al mente competente di non esistenza agli atti. In tal caso dovrà essere prodotta la documentazione grafico-descrittiva giacente presso l'Ufficio Tecnico del comune, ovvero, atto notorio da cui risulti la consistenza immobiliare dell'edificio;

i) nota di trascrizione della Conservatoria dei Registri Immobiliari attestante la proprietà dell'immobile. Nelle more del rilascio di tale certificazione è possibile produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dai quale si evirica la consistenza della proprietà, fermo restando che per la liquidazione dello stato finale occorre produrre il certificato della Conservatoria;

j) stato di famiglia storico alla data del 5/5/1998;

k) dichiarazione con autocertificazione di accollo spesa per la quota parte non coperta da contributo;

l) nel caso di edifici condominiali o costituiti da più proprietari, verbale di assemblea condominiale, se il condominio risulta costituito, oppure verbale di riunione dei proprietari delle unità immobiliari costituenti l'edificio con il quale viene esplicitata la volontà di procedere alla ricostruzione, designando un rappresentante per i rapporti con la Pubblica Amministrazione con poteri di firma e di delega anche per il prelievo dei fondi che eventualmente saranno assegnati.

2. E' da sottoporsi a giuramento unicamente la relazione tecnica comprensiva dell'elenco degli atti allegati, oltre alla dichiarazione di connessione danni eventi calamitosi.

3. Nel caso che il soggetto interessato intenda avvalersi dell'istituto della delega di cui al successivo articolo 16 è sufficiente allegare all'istanza i documenti previsti ai punti f), j), k) ed l) di cui al comma 1; l'istanza deve essere prodotta in forma di autocertificazione.

Art. 8 - Acquisto alloggio in luogo della ricostruzione.

1. Gli aventi diritto al contributo per la ricostruzione dell'alloggio distrutto, demolito o da demolire, possono optare per l'acquisto di un alloggio nell'ambito del territorio comunale o nell'ambito della regione di residenza.

2. Per accedere a tale facoltà occorre produrre istanza al comune in cui è sita l'unità immobiliare danneggiata, da trasmettere per conoscenza al Commissario di Governo, corredata dalla medesima documentazione necessaria per l'ottenimento dei contributi per la ricostruzione a meno degli allegati di cui al precedente art. 7, comma 1, punto c) - d) - m). Il richiedente dovrà specificare che rinuncia alla ricostruzione allo scopo di utilizzare la somma spettante per l'acquisto di un alloggio e che è disposto ad accollarsi la quota parte di spesa non coperta da contributo.

3. L'importo ammesso a contributo sarà assegnato all'avente diritto dietro presentazione del contratto di acquisto, ovvero preliminare di compravendita.

4. Le aree di sedime delle unità abitative degli aventi diritto ai contributi, per i quali è consentito optare per l'acquisto alloggio in luogo della ricostruzione, sono acquisite gratuitamente al patrimonio indisponibile del comune.

5. Alla disciplina di cui al presente articolo sono soggetti anche gli aventi diritto che non possono ricostruire in sito per effetto dell'Ordinanza del Commissario Delegato n. 1994 del 9 novembre 2001 o per altri vincoli gravanti sulla zona.

Art. 9 - Riparazione di immobili danneggiati. Documentazione.

1. La riparazione degli immobili danneggiati è consentita purché essa risulti economicamente conveniente. Il limite di convenienza economica è fissato dal D.M. LL.PP. 31/10/1981 in ragione dell'80% del costo teorico di ricostruzione. Oltre tale limite l'intervento di riparazione non è conveniente economicamente e, pertanto, si deve procedere a ricostruire ex novo.

2. Entro novanta gg. dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, gli aventi diritto possono accedere ai contributi per la riparazione, producendo istanza al Comune, da inoltrare per conoscenza al Commissario di Governo, corredata dalla seguente documentazione, allegata alla sola istanza principale:

a) relazione tecnica descrittiva dei danni subiti e degli interventi a farsi, comprensiva della dichiarazione giurata della connessione danni - eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998;

b) grafici rappresentanti lo stato dei luoghi con la indicazione dei danni subiti;

c) grafici di progetto con la indicazione degli interventi a farsi comprensivi di eventuali interventi già eseguiti;

d) computo metrico degli interventi a farsi, inclusi eventuali interventi già effettuati, con relativo quadro economico riepilogativo comprendente la distinzione dei lavori strutturali, condominiali, particolari per ciascuna unità immobiliare costituente l'edificio;

e) calcolo del contributo massimo ammissibile;

f) calcolo del limite di convenienza economica alla riparazione;

g) quadro economico riepilogativo delle varie unità immobiliari, evidenziando la detrazione di eventuali provvidenze già percepite, con la indicazione degli importi ammessi a contributo e gli importi in accollo spesa a carico dei singoli proprietari;

h) documentazione fotografica dello stato attuale;

i) nota di trascrizione della Conservatoria dei Registri Immobiliari attestante la proprietà dell'immobile. Nelle more del rilascio di tale certificazione è possibile produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dal quale si evinca la consistenza della proprietà, per la liquidazione dello stato finale occorre produrre il certificato della Conservatoria;

j) dichiarazione con autocertificazione di accollo spesa per la quota parte non coperta da contributo;

k) nel caso di edifici condominiali o costituiti da più proprietari, verbale di assemblea condominiale, se il condominio è costituito, oppure verbale di riunione dei proprietari delle unità immobiliari costituenti l'edificio nei quale viene esplicitata la volontà di procedere alla riparazione, designando un rappresentante per i rapporti con la Pubblica Amministrazione con poteri di delega e di firma anche per il prelievo dei fondi che eventualmente saranno assegnati.

3. Per la documentazione di cui al comma 2 è da sottoporsi a giuramento unicamente la relazione tecnica comprensiva dell'elenco degli atti allegati, oltre alla dichiarazione di connessione danni - eventi calamitosi.

4. Possono usufruire dei benefici previsti dalle presenti norme anche coloro che hanno già usufruito di contributi, in anticipazione per un importo massimo di Euro 15.493,71 (£ 30 milioni), ai sensi e per gli effetti della O.C. 8/7/1998 n. 15, purché risulti da apposita perizia giurata del progettista che gli interventi effettuati non hanno consentito di conseguire la piena abitabilità del bene, oppure che per conseguire tale abitabilità siano state necessarie spese superiori al contributo effettivamente acquisito relativamente alla aliquota riguardante i beni immobili. In ogni caso resta valido il contributo massimo ammissibile fissato al successivo art. 12.

5. Qualora l'intervento di riparazione superi il limite di convenienza economica di cui al comma 2 punto f, si deve procedere alla ricostruzione ex novo.

6. Il contributo in conto capitale per gli interventi di riparazione è riconosciuto nella misura massima del 75% del danno subito, calcolato con l'applicazione dei criteri definiti dalle presenti norme al successivo art. 11.

7. Agli edifici in costruzione con regolare concessione edilizia, danneggiati dalle colate di fango del 5 e 6 maggio 1998, si applicano i benefici dettati dagli articoli 10 e 11 della presente normativa.

Art. 10 - Importo ammesso a contributo per la ricostruzione delle unità abitative distrutte, demolite o da demolire.

1. Ai fini della determinazione dei contributi la superficie utile ammissibile è pari a quella preesistente aumentabile, esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario, fino ad un massimo di mq. 200, comprese le pertinenze, e nei limiti di cui alla presente norma. Dal computo delle superfici non residenziali sono escluse quelle derivanti da costruzioni di eventuali porticati al piano terra in

conseguenza di prescrizioni di cui alla normativa tecnica per il miglioramento della capacità di resistenza strutturale.

2. L'adeguamento igienico-sanitario delle unità abitative da ricostruire è consentito sino ad un massimo del 10% della superficie utile abitabile dell'alloggio distrutto, demolito o da demolire.

3. Nel computo della superficie ammissibile si includono anche le superfici non residenziali, purché siano annesse alla unità immobiliare abitativa, non superino la misura massima del 30% di quella residenziale e, comunque, nel limite massimo di mq. 200 di superficie complessiva. Al fine del calcolo del contributo la superficie non residenziale viene calcolata al 60% della superficie effettiva.

4. I garages, i magazzini o assimilati costituiscono autonome unità immobiliari a destinazione non abitativa quando appartengono a soggetti che non siano proprietari di altre unità immobiliari nello stesso edificio.

5. La superficie ammissibile può essere ulteriormente incrementata di 18 mq. da destinare esclusivamente ad autorimessa o posto macchina coperto, fatto salvo il limite massimo di mq. 200 di superficie utile.

6. A favore degli aventi diritto, per la ricostruzione di fabbricati urbani o rurali, distrutti, demoliti o da demolire, destinati ad abitazioni, è assegnato un contributo in conto capitale pari al costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio, da realizzare, nell'ambito dello stesso insediamento e nel limite della superficie ammissibile.

7. E' possibile usufruire, nel rispetto del limite del contributo massimo ammissibile, così come definito all'art. 12, di ulteriori benefici consistenti nella concessione di contributi pari al costo di intervento per la ricostruzione delle rifiniture e degli impianti interni, in funzione delle seguenti percentuali:

a) 80 % del costo delle rifiniture e degli impianti interni se il reddito complessivo del nucleo familiare dell'avente diritto al contributo, detratto il reddito derivante dall'immobile distrutto o inagibile, certificato ai sensi del successivo comma e risultante dalla ultima dichiarazione dei redditi ovvero dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 1997, calcolati ai sensi delle LL.RR. emanate in attuazione della delibera C.I.P.E. 13/3/1995, non superi l'importo di Euro 10845,59 (L. 21 milioni);

b) 60% del costo suddetto per redditi superiori a Euro 10845,59 e fino a Euro 15493,71 (L. 30 milioni);

c) 40% del costo suddetto per redditi superiori a Euro 15493,71 e fino a Euro 25822,84 (L. 50 milioni);

d) 90% del costo suddetto qualora il reddito derivi esclusivamente da lavoro dipendente o da pensione e sia inferiore all'importo di due pensioni minime I.N.P.S.

8. L'inagibilità dell'immobile di cui alla lettera a) del comma precedente, deve scaturire dall'ordinanza di sgombero e certificata dal responsabile della struttura tecnica comunale.

9. Sui contributi. concessi, gli uffici del Commissario dì Governo competenti, ovvero uffici tecnici all'uopo delegati, esercitano il controllo a campione per non meno del 10% degli interventi.

10. Gli interventi di cui alla presente ordinanza, effettuati in conseguenza degli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998, sono esenti dal pagamento degli oneri concessori di cui all'art. 3, legge 28/1/1977 n. 10.

11. Sono ammesse a contributo le spese tecniche di predisposizione della documentazione di cui agli articoli 7, 8 e 9, nonché quelle di progettazione e direzione dei lavori degli edifici da riparare o da ricostruire, previa approvazione della parcella dai rispettivi ordini o collegi professionali. Il contributo relativo alla parcella professionale di progettazione e direzione dei lavori non può comunque superare il 7% del contributo approvato. Non sono riconosciute maggiorazioni sulla parcella professionale per oneri parziali.

12. Gli importi relativi all'imposta sul valore aggiunto sono a carico del fondo di cui al successivo articolo 19.

13. Gli edifici distrutti o da demolire ricadenti in Zone sottoposte a vincolo cimiteriale o vincolo ospedaliero, possono essere ricostruiti in sito in deroga alle norme del P.R.G.;

14. Ai coltivatori diretti che non possono ricostruire la propria abitazione ubicata nel fondo agricolo, oltre al contributo per l'acquisto alloggio, e concesso un contributo per la ricostruzione in sito delle pertinenze agricole adibite a ricovero del bestiame e dei macchinari necessari alla conduzione del fondo, nei limiti di cui al successivo comma 14.

L'area di sedime dell'edificio distrutto o demolito, purché allocata sul fondo agricolo, non viene acquisita al patrimonio del comune, ma viene lasciata in proprietà al conduttore proprietario del fondo.

15. La pertinenza agricola di cui al comma precedente dovrà essere costruita, nel rispetto delle norme urbanistiche, e non potrà avere una superficie utile massima maggiore di mq. 30 (trenta); per tale costruzione sarà assegnato un contributo relativo al costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, nel limite massimo di £ 10.329,14 (L. 20 milioni)

Qualora sia documentata la preesistenza di pertinenze agricole di superficie superiore a 30 mq., la superficie utile massima può essere maggiorata fino alla superficie preesistente e comunque non oltre un massimo di 60 mq. li contributo massimo si calcola proporzionalmente entro un limite massimo di £ 20.6589 28 (L. 40 milioni).

16. Per la verifica della qualità di coltivatore diretto, si deve fare riferimento all'iscrizione, in data anteriore all'evento calamitoso del 5 e 6 maggio 1998, nelle gestioni speciali per l'invalidità, vecchiaia e superstiti gestite dall'I.N.P.S., sulla scorta degli elenchi trasmessi dal Servizio Contributi Agricoli Unificati (S.C.A.U.); inoltre, tale qualifica di coltivatore diretto, deve essere certificata dal Sindaco, previa indagine relativa, alla abitualità e professionalità della coltivazione del fondo agricolo.

Art. 11 - Importo ammesso a contributo per la riparazione delle unità abitative gravemente danneggiate.

1. Ai soggetti proprietari di beni immobili, adibiti ad abitazioni gravemente danneggiate ,dagli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998, è assegnato un contributo a fondo perduto pari al 75% dei danni subiti, risultanti dal computo metrico, al fine del recupero dell'immobile-stesso.

2. La valutazione del danno subito scaturisce dal computo metrico dell'intervento per la riparazione delle parti strutturali, degli elementi architettonici esterni comprese le rifiniture esterne, delle parti comuni dell'intero edificio, degli impianti interni e relative rifiniture, fino ad un massimo di mq. 200, incluse le superfici non residenziali, purché non superino il 30% della superficie utile e comunque nei limiti dei suindicati mq 200. Ai fini del calcolo del contributo la superficie non residenziale viene calcolata al 60% della superficie utile.

3. I garages, ì magazzini o assimilati costituiscono autonome unità immobiliari a destinazione non abitativa quando appartengono a soggetti che non siano proprietari di altre unità immobiliari nello stesso edificio.

4. Sui contributi concessi, gli uffici del Commissario di Governo competenti, ovvero uffici tecnici all'uopo delegati, esercitano il controllo a campione per non meno del 10% degli interventi.

5. Si applicano anche in questo caso le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 dell'articolo 10.

6. I prezzi da applicare sono quelli dettati dalla Tariffa del Provveditorato alle OO.PP. della Regione Campania edita nel 1962 con le maggiorazioni previste dal Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 16534 del 27/12/1999. Eventuali ulteriori variazioni saranno disposte dal medesimo Ministero.

7. Per gli interventi di riparazione, in coerenza con la tariffa di cui al comma precedente, vanno aggiunte le seguenti maggiorazioni:

a) fino ad Euro 103.291 (L. 200 milioni) = 14%

b) da Euro 103.291 (L. 200 milioni) ad Euro 180.760 (L. 350 milioni) = 8%

c) da Euro 180.760 (L. 350 milioni) ad 258.228 (L. 500 milioni) = 4%

Art. 12 Costo massimo di intervento per la ricostruzione e la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati.

1. Ai fini della determinazione del contributo per la ricostruzione delle unità abitative distrutte, demolite o da demolire e la riparazione di quelle danneggiate dagli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998, il costo massimo di intervento al netto dell'I.V.A., è pari a quello fissato dal Ministero del LL.PP. per gli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 23/11/1980 e successivi.

2. I contributi di cui al precedente comma, nella sola ipotesi della ricostruzione e/o riparazione delle unità abitative danneggiate, possono essere maggiorati delle seguenti percentuali:

a) del 20% del costo degli interventi strutturali, per le unità immobiliari da ricostruire o da riparare secondo le norme tecniche per il miglioramento del grado di sicurezza, così come definite con provvedimento a parte del Commissario di Governo;

b) del 5% per le unità abitative aventi superficie residenziali fino a mq. 55;

c) del 5% nel caso che gli interventi prevedano l'installazione di impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda alimentati da fonti energetiche non tradizionali, ai sensi dell'art. 56, L. 457178;

d) del 10% per gli interventi su unità immobiliari da ricostruire o riparare' nelle zone delimitate dagli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 2, lett. a), D.M LL.PP. 214/1968, ovvero assoggettati a vincolo di interesse artistico - storico ex D.L.vo 29/10/1999 n. 490, Titolo I;

e) del 10% del contributo base, nel caso di demolizione, anche parziale;

f) del costo di ricostruzione di una superficie di 10,8 mq, pari al 60% della superficie di cui all'articolo 10 comma 5.

3. Le maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili con analoghe provvidenze derivanti da norme similari, esse si applicano sul costo dell'intervento che va moltiplicato per la sommatoria delle - maggiorazioni riconoscibili non prese singolarmente ma per il totale.

4. Sono inoltre consentite, per la ricostruzione, le seguenti maggiorazioni sul costo massimo di intervento:

a) 10% per tener conto di qualità aggiuntive, quali l'assunzione di misure atte a garantire un migliore comfort acustico, idrometrico e di isolamento termico;

b) 4% per la definizione di un programma di manutenzione e per la stipula di polizza assicurativa sul bene, di durata almeno decennale;

c) 3% per la redazione di prospezioni geognostiche e, se del caso, di indagini preliminari di natura idrologica e/o -geologica;

d) 6% per la collocazione in zona sismica (S = 6).

5) Il costo di intervento ammissibile a contributo per gli interventi di ricostruzione, comprensivo delle maggiorazioni di cui al presente articolo, non deve superare il limite massimo di Euro 824,00 (L 1.595.000) al mq., ad esclusione della costruzione di un'autorimessa per un posto auto dalle dimensioni di mq. 18.

Art. 13 - Calcolo del contributo per l'acquisto alloggio.

1. Il contributo per l'acquisto alloggio é pari a quello fissato dal precedente art. 12, comma 1, con le maggiorazioni previste dal medesimo articolo, comma 2, punti b), c), o e comma 4, punti a) e b).

2) Il contributo di cui al comma 1 è ulteriormente maggiorato di una somma a titolo di risarcimento per la cessione gratuita e volontaria dell'area di sedime dell'edificio distrutto o da demolire pari ad Euro 15,50 al mq. (L. 30.000 al mq.).

3) Sono inoltre consentite, per l'acquisto degli alloggi, le maggiorazioni sul costo di intervento, così come di seguito definite:

a) 25% per oneri di acquisizione delle aree, allacciamenti e urbanizzazioni primarie;

b) 10% per spese generali ed oneri di impresa;

4) Nel caso di acquisto di alloggi in Zona Omogenea di tipo A "così come delimitate dagli strumenti urbanistici vigenti, è consentita una maggiorazione del costo di intervento di Euro 103.30 (L. 200.000) al mq. di superficie utile.

5) Una maggiorazione del 25% sul costo di intervento per interventi di adeguamento funzionale e/o abitativo; tali interventi, se previsti nel progetto, nella fase esecutiva, per l'ottenimento delle somme assegnate dovranno essere documentati come previsto dal successivo art. 14, comma 4.

6) Il contributo massimo assegnabile per l'acquisto alloggio, in luogo della costruzione, non può comunque superare l'importo di Euro 930,00 (L. 1.700.000) al mq. di superficie complessiva, da incrementarsi nelle Zone Omogenee "A" degli strumenti urbanistici generali dell'importo di Euro 103,30 (L. 200.000) al mq., di cui al comma 4 del presente articolo.

Art. 14 - Assegnazione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione.

1. L'assegnazione dei contributi per la ricostruzione o la riparazione di immobili destinati ad abitazioni, da ricostruire o da riparare, e per l'acquisto alloggi compete al Presidente della Giunta Regionale della Campania nella qualità di Commissario straordinario di Governo per l'Emergenza Idrogeologica nella regione Campania.

2. Il Presidente Commissario di Governo, per la valutazione delle richieste, e dei progetti e per la stima del contributo spettante agli aventi diritto, si avvale di una commissione tecnica da Lui costituita e presieduta dal Sindaco del comune ove ha sede l'intervento.

3. Acquisito il parere favorevole della commissione di cui al comma precedente, in ordine alla compatibilità urbanistica ed alla entità del contributo da assegnare, il Responsabile della Struttura Commissariale, nei successivi 15 giorni, verificate le disponibilità finanziarie, assegna il contributo in conto capitale nella misura prevista dall'applicazione delle presenti norme.

4. L'importo assegnato sarà erogato a fronte di certificati di pagamento emessi dal Dirigente della struttura commissariale in ragione del:

a) 15% dell'importo assegnato, all'inizio dei lavori, certificato dal Direttore dei Lavori.

b) 80% dell'importo assegnato, in base a stati di avanzamento dei lavori, corredati da copie autentiche delle prescritte fatture, firmati solidarmente dal titolare del contributo, dal Direttore dei Lavori e dal titolare dell'impresa esecutrice dei lavori. Gli stati di avanzamento dei lavori devono essere giurati dal Direttore dei Lavori. Sugli stati di avanzamento dei lavori viene effettuata una ritenuta a garanzia del 5%. La restituzione di tale ritenuta a garanzia, senza interessi, è disposta su presentazione da parte degli interessati dei certificati liberatori rilasciati dagli organi contributivi, previdenziali ed assicurativi, così come disposto dall'art. 14, comma 12, Decreto legge n. 6/98.

c) 5% dell'importo assegnato, viene riconosciuto dopo la ultimazione dei lavori ed entro 90 gg. dalla presentazione dello Stato finale dei lavori, corredato da fatture, documentazione amministrativo - contabile, certificato di regolare esecuzione, collaudo tecnico, collaudo amministrativo se l'importo dei lavori supera Euro 516.456,89 (L. 1 miliardo). Tale importo di riserva può essere utilizzato per il saldo delle residue spettanze per spese tecniche di progettazione e di direzione dei lavori.

Trattandosi di competenze spettanti al professionista, direttore, dei lavori, il certificato di pagamento, relativo al 5% del contributo assegnato, può essere intestato, per il prelievo dall'istituto Bancario, direttamente a favore di tale professionista, previa apposìta dichiarazione con autocertificazione del titolare del contributo.

5. Con il provvedimento di concessione del contributo in conto capitale per gli interventi di riparazione o ricostruzione delle unità abitative danneggiate dagli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998, vengono fissati i termini entro i quali l'intervento dovrà essere iniziato, contenuti comunque in un massimo di mesi tre dal rilascio del provvedimento di assegnazione dei contributi.

6. L'esecuzione di lavori dì importo complessivo non superiore a Euro 154.937,07 (£. 300 milioni), connessi ad opere di ricostruzione o di riparazione di immobili, ai sensi della presente normativa, può essere affidata ad imprese iscritte nell'apposito albo tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Art. 15 - Contributi connessi a precedenti calamità.

1. Per quanto concerne eventuali interventi in corso su edifici danneggiati dal sisma del 23/11/1980 e successivi, usufruenti di contributi ai sensi degli artt. 10 e 11 del D. L.vo 30/3/90 n. 76, che hanno subito ulteriori danni a seguito degli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998, il Direttore dei Lavori deve provvedere, entro 60 gg. dall'entrata in vigore della presente norma, a produrre al Comune una perizia giurata nella quale attesta i lavori già eseguiti e gli eventuali ulteriori danni subiti. Il Comune, previa verifica della perizia prodotta, rídetermìna il contributo per i lavori già eseguiti prima degli eventi calamitosi e, disponibilità finanziaria permettendo, provvede alla liquidazione secondo le procedure stabilite per l'evento sismico al quale si riferisce.

Art. 16 - Istituto della delega.

1. Gli aventi diritto ai contributi per la ricostruzione o la riparazione di unità abitative danneggiate dagli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998 possono delegare l'attuazione al Commissario di Governo in particolare per quanto concerne la progettazione, l'esecuzione e la gestione dei lavori. Con separato provvedimento si provvederà alla relativa disciplina.

2. La delega per la ricostruzione o riparazione di unità abitative relative ad un condominio, deve essere richiesta dalla assemblea dei condomini.

Art. 17 - Disciplina delle locazioni.

1. I contratti di locazione relativi ad immobili adibiti ad abitazione principale siti nei comuni di Quindici, San Felice al Cancello, Sarno, Bracigliano e Siano, che devono essere ricostruiti o lasciati temporaneamente liberi per consentire gli interventi edilizi strutturali, condominiali è particolari, conseguenti agli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998, necessari per conseguire il recupero abitativo dell'immobile, sono sospesi e riprendono efficacia, con io stesso conduttore, dal momento del ripristino dell'agibilità e dell'abitabilità dell'immobile, salvo disdetta da parte del conduttore.

2. Il periodo di inagibilità non è computato ai fini del calcolo della durata della locazione.

3. Il canone di locazione può essere rivalutato ad un tasso non superiore all'interesse legale sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, detratte le indennità ed i contributi dì ogni natura che il locatore abbia percepito o che successivamente venga a percepire per le opere eseguite.

4. L'aumento decorre dalla data in cui sono state ultimate le opere se la richiesta è inoltrata entro 30 gg. dalla data stessa; in caso diverso, decorre dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della richiesta.

Art. 18 - Immobili appartenenti ad Enti religiosi e morali.

1. Per gli Enti religiosi e morali, senza fini di lucro, il contributo per la ricostruzione di immobili distrutti, demoliti o da demolire o per la riparazione di quelli gravemente danneggiati, è fissato nella misura del 50% del costo di intervento, indipendentemente dal reddito dichiarato di cui agli artt. 10 e 11 della presente ordinanza.

Art. 19 - Copertura finanziaria.

1. La copertura finanziaria per gli interventi previsti dalla presente ordinanza è assicurata dalla O.M.I. 27/4/2001 n. 3128, art. 2, con la disponibilità dell'ulteriore spesa di Euro 10.329.137,80 (L. 20 miliardi).

Art. 20 - Entrata in vigore.

1. La presente ordinanza è pubblicata sul B.U.R.C.

2. I Sindaci dei comuni di Sarno, Siano, Bracigliano, Quindici e San Felice a Cancello, sono invitati a dare ampia diffusione alla presente ordinanza.

3. L'applicazione della presente normativa è subordinata all'adozione della Carta della Pericolosità di cui all'art. 1, O.M.I. 27/4/2001 n. 3128 ed immediatamente applicabile a tutti gli edifici ricadenti al di fuori della linea rossa.

La struttura commissariale è incaricata dell'esecuzione della presente ordinanza.

10 dicembre 2001

Bassolino